

REGOLAMENTO PER L'USO DEL TIMBRO PROFESSIONALE

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382

Visto il R. D. 11 febbraio 1929, n. 275

Vista la Legge 25 aprile 1938, n. 897

Vista la delibera del Consiglio dei 6 maggio 1955

IL CONSIGLIO DEL COLLEGIO ha deliberato

1. Ogni elaborato tecnico redatto da un Perito industriale a richiesta di privati, enti, uffici, dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro ad inchiostro indelebile attestante che il firmatario possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell'iscrizione nell'Albo.

2. Il timbro reccherà il nome del professionista ed il numero di iscrizione nell'Albo e risponderà alle dimensioni e alle caratteristiche indicate dal modello riprodotto in calce.

Il numero "progressivo" non potrà essere attribuito ad altro professionista anche in caso di cancellazione dall'Albo del primo attributario.

3. Il timbro sarà assegnato, dal Presidente del Collegio, in dotazione al professionista che ne abbia fatto richiesta e che risulti iscritto nell'Albo all'atto della consegna, dietro rimborso del costo del timbro stesso.

4. Il timbro in dotazione sarà riprodotto nella "tessera di riconoscimento".

5. Qualora il professionista cessi di essere iscritto nell'Albo per dimissioni o in seguito a provvedimento di cancellazione, o sospensione dovrà, riconsegnare il timbro senza diritto ad alcun rimborso.

Dell'avvenuta riconsegna sarà data ricevuta all'interessato e ne sarà fatta annotazione sull'apposito registro.

In caso di smarrimento del timbro, il professionista dovrà farne immediata denuncia al Presidente del Collegio che, a richiesta e dietro pagamento potrà rilasciargli un nuovo timbro; conseguentemente il

Consiglio delibererà per l'assegnazione di un nuovo numero di iscrizione.

6. Il timbro deteriorato dovrà essere restituito al Collegio e sostituito con le modalità del p.to 3.

Il professionista cancellato o sospeso dall'Albo che non riconsegna il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria e agli Enti ed Uffici interessati.

Il professionista cancellato o sospeso dall'Albo che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro a tale effetto, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

7. E' fatto divieto di provvedersi direttamente del timbro o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili. L'uso di timbri che non siano stati dati in dotazione dal Presidente del Collegio è considerato infrazione perseguibile col provvedimento disciplinare previsto dall'art. 11 del R. D. 11.2.1929, n. 275.

8. L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici pubblici comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante la iscrizione nell'Albo ed a respingerli se non lo siano, o non sia, in altro modo valido, accertata la iscrizione nell'Albo alla data della presentazione dell'elaborato.

Agli Enti stessi sarà comunicata copia delle presenti disposizioni col fac-simile del timbro.

Bari, 4 settembre 1991

IL PRESIDENTE